

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO,
SPECIALIZZAZIONE E PER UNA COLLABORAZIONE SUL PIANO CULTURALE,
SCIENTIFICO E FORMATIVO CON GLI ISTITUTI FORMATIVI PUBBLICI E PRIVATI**

TRA

L'Azienda ASL n. 4 Ogliastro , con sede a Lanusei 08045 (NU) Via Piscinas 5, C.F. e partita IVA n. 01620420917 d'ora in poi denominata "Azienda", rappresentata dal Direttore Generale Andrea Marras, residente per la sua carica presso la sede legale dell'Azienda, sito web : www.aslogliastro.it

E

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – Centro Clinico e di Ricerca, con sede legale a Roma in Via Reno n. 30, C.F. 03340130586 e P.IVA 01185841002, d'ora in poi denominata "Scuola", nella persona del Prof. Carmine Saccu, quale suo rappresentante legale, nato a Cagliari (CA), il 05.03.1939 e residente per la sua carica presso la sede legale della Scuola

VISTI

- la legge n. 56 del 18.02.1989 e successive disposizioni;
- la legge n. 196 del 24.06.1997, art. 18, in conformità all'art. 5 del decreto ministeriale n. 142 del 25.03.1998, attuativo dell'art. n. 18 su richiamato;
- il decreto ministeriale n. 509 dell'11.12.1998 – MIUR nonché le vigenti disposizioni di legge
- riguardanti le Scuole di Specializzazione (D.P.R. n. 162/82);
- il D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 in materia di sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- il D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda si impegna ad accogliere nelle strutture n. 4 allievi in totale per anno in tirocinio di formazione/orientamento/specializzazione in psicoterapia familiare della Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – Centro Clinico e di Ricerca su proposta del Rappresentante Legale Prof. Carmine Saccu nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante. All'attività di tirocinio possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia .

L'Azienda ASL n. 4 Ogliastra assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative .

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – Centro Clinico e di Ricerca è tenuta a comunicare il nominativo del tirocinante che dovrà compilare la documentazione richiesta per la domanda di autorizzazione all'effettuazione del tirocinio .

L'Ufficio Formazione dell'Azienda ospitante, in caso di accettazione, espletterà gli atti amministrativi per l'autorizzazione al tirocinio e sarà cura della stessa le autorizzazioni concesse.

Art. 2

L'Azienda Ospitante, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dei singoli tirocinanti, dispone l'ammissione degli stessi, predispone il percorso propedeutico e indica il servizio presso il quale verrà svolta la frequenza, la data di inizio, la durata della stessa e il tutor di riferimento.

La certificazione della frequenza sarà rilasciata dal tutor assegnato della UO presso la quale è stata svolta la frequenza, ai sensi della normativa vigente. La certificazione riporterà il periodo ed il numero di ore di tirocinio svolte e, ove richiesto, un giudizio sintetico sulle modalità del suo svolgimento.

L'avvio del tirocinio è subordinato al consenso della Direzione della Struttura Ospitante .

L'attivazione del tirocinio è subordinata alla valutazione del Responsabile della struttura ospitante finalizzata a garantire, se necessario, il rispetto delle misure di distanziamento e il corretto rapporto tirocinanti/operatori;

Art. 3

Il tirocinante dovrà produrre i seguenti documenti: a) iscrizione all'Albo professionale di appartenenza (ove esista); b) lettera di presentazione dell'Istituto; c) curriculum vitae; d) copia della polizza assicurativa.

Art. 4

Il tirocinio di specializzazione, ai sensi dell'art.18 comma 1, lettera d della citata legge 24.06.1997, n.196, non costituisce rapporto di lavoro e il tirocinante non potrà essere utilizzato in sostituzione del personale.

Art. 5

L'attività di tirocinio verrà svolta sotto la supervisione e il coordinamento di un Tutor, individuato in base alle disponibilità della Struttura ospitante

Per ogni tirocinante il Tutor aziendale deve predisporre un progetto formativo contenente:

- nominativo del tirocinante
- nominativo della Scuola di provenienza
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda, la/e strutture aziendali (presidi, servizi, uffici) presso cui viene svolto il tirocinio
- le ore da effettuare
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (~~ove previsto~~) e per la Responsabilità Civile nonché per infortuni con Compagnie del settore.

Copia del progetto formativo dovrà pervenire all'Azienda ospitante insieme al resto della documentazione necessaria ad effettuare la richiesta di tirocinio .

Art. 6

L'Azienda ospitante, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti del tirocinante, procederà all'ammissione dello stesso predisponendo un percorso propedeutico di conoscenza dei presidi della Macro-articolazione (diversi da quelli dove effettuerà il tirocinio), indicherà il Tutor e la struttura presso la quale verrà svolta la frequenza, la data di inizio e la durata della stessa. Le ore del percorso propedeutico dovranno essere certificate dai Tutor assegnati . Tali ore saranno ricomprese nel monte ore previsto dalla frequenza.

Art. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- firmare la sua presenza;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs n. 81/2008;
- mantenere la necessaria, rigorosa riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni, conoscenze in merito a processi e fatti, acquisiti, anche occasionalmente, durante lo svolgimento del tirocinio (Regolamento 2016/679/UE e D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 e s.m.i);
- osservare tutte le norme comportamentali previste dal regolamento aziendale relativo alla gestione dell'istituto della frequenza .

Art. 8

"Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore."

Art. 9

L'Azienda è sollevata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità connessi allo svolgimento del tirocinio.

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – Centro Clinico e di Ricerca assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio ; l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione .

Art. 10

La presente convenzione didattica ha durata di quattro anni con decorrenza dalla data della stipula, ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi con raccomandata A/R.

Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio .

Art. 11

Si stabilisce tra le parti che ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata e introdotta all'inizio dell'anno accademico successivo.

Art. 12

Il mancato rispetto di uno degli articoli previsti dalla presente convenzione può costituire motivo di recesso della stessa.

Art.13

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 09 settembre 2023

La Scuola Romana di Psicoterapia Familiare –
Centro Clinico e di Ricerca

Il Legale Rappresentante
Prof. Carmine Saccu

L'Azienda ASL n. 4 Ogliastro
Il Direttore Generale
Dott. Andrea Marras